

TI_GERICHTE 12.2023.23 vom 6. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.23_d20230606

FR: TI_GERICHTE 12.2023.23 du 6 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.23 del 6 giugno 2023

Regeste

Ricusa del perito, motivi di prevenzione della sua ausiliaria; diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 1

L'art. 50 cpv. 2 CPC, in connessione con l'art. 183 cpv. 2 CPC, prevede che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di rikusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l'art. 48 lett. b cifre 1 e 2 LOG, l'autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni (come è il caso nella fattispecie) è la seconda Camera civile del Tribunale d'appello.

E. 2

Essendo le decisioni in materia di ricusa adottate in procedura sommaria, il termine di reclamo è di dieci giorni in applicazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 145 III 469 consid. 3.3 e 3.4). Nella fattispecie, il reclamo 10 febbraio 2023 contro la decisione 1° febbraio 2023 è tempestivo.

E. 3

L'art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

E. 4

Con l'impugnativa in esame i reclamanti premettono che il perito PI 1, nel suo preventivo dettagliato, ha indicato la necessità di una collaborazione con lo studio G_____ SA per ben 4 degli 8 punti ivi elencati, incidenti per almeno il 40% del valore complessivo dell'offerta, sicché il coinvolgimento del predetto studio (nel quale l'arch. G_____ è tutt'ora attivo) è considerevole e i motivi di ricusa devono valere anche nei suoi confronti. Essi nel seguito rimproverano al Pretore di non avere neppure atteso il termine minimo di 10 giorni, dopo la notifica delle "osservazioni" del perito (avvenuta solo il 26 gennaio 2023), prima di emettere la sua decisione, impedendo loro di replicare e violando così il loro diritto di essere sentiti. Pure a torto il primo giudice avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni del perito (oltretutto contenenti delle rassicurazioni del tutto insufficienti) malgrado le stesse fossero state formulate, tardivamente e irritualmente, solo il 12 gennaio 2013 per il tramite di una semplice e-mail. I reclamanti criticano il Pretore anche per essersi limitato a valutare l'imparzialità di PI 1, senza considerare quella della G_____ SA e dei suoi collaboratori alla luce delle sue allegazioni e delle e-mail prodotte in causa.

E. 5

Giusta l'art. 183 cpv. 2 CPC, ai periti si applicano i motivi di riconsuazione previsti per chi opera in seno a un'autorità giudiziaria (art. 47 CPC). Lo stesso vale per gli ausiliari di un perito che forniscono un proprio personale contributo (di natura non puramente marginale) nell'allestimento della perizia (Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 33c ad art. 183). Le parti hanno diritto a un perito indipendente, neutrale e imparziale. Una prevenzione dev'essere ammessa in presenza di elementi che possano oggettivamente suscitare dei dubbi sull'obiettività del perito. Riguardando la prevenzione una disposizione d'animo e dunque un fattore interno difficile da dimostrare, per ottenere la riconsu non è necessario dimostrare che il perito sia effettivamente prevenuto: è piuttosto sufficiente che vi siano motivi concreti, fondati su circostanze oggettive e non sulle soggettive percezioni di una parte, idonei a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 120 V 357 consid. 3a). Nell'esame della neutralità del perito occorre essere particolarmente rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti per l'esito della procedura (DTF 120 V 357 consid. 3b): difatti, in virtù delle conoscenze professionali specifiche del perito, il giudice di principio si discosta dalle risultanze peritali solo in presenza di motivi importanti (STF 4A_300/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.1; Weibel, op. cit., n. 18 seg. ad art. 183). Possono costituire un motivo di riconsu l'interesse del perito all'esito della causa, la vicinanza o motivi di inimicizia con una parte, rispettivamente un precedente coinvolgimento nella controversia oppure il comportamento tenuto dal perito nei confronti delle parti, laddove denoti parzialità o disparità di trattamento (DTF 120 V 357 consid. 3b, 134 I 238 consid. 2.1; STF 4A_286/2011 del 30 agosto 2011 consid. 3.1).

E. 6

Ora, è pur vero che l'istanza di riconsu era rivolta contro il perito PI 1, che non è toccato da alcun sospetto di parzialità. Da essa tuttavia ben si comprende che l'asserito motivo di prevenzione riguarda in realtà l'ausiliaria designata G_____ SA (rispettivamente un suo collaboratore), che secondo l'offerta n. 22-0588 01 trasmessa da PI 1 e in assenza di maggiori approfondimenti o spiegazioni, risulta coinvolta nel mandato peritale in maniera non marginale e deve pertanto pure sottostare agli art. 47 seg. CPC. In tal senso, la richiesta di una presa di posizione da parte di questa società, nonché la verifica di suoi possibili motivi di prevenzione e dell'eventualità che questi possano o meno ripercuotersi sulla perizia sarebbero state opportune (soprattutto qualora il perito, alla luce della ripartizione delle competenze più o meno specialistiche, intenda su certe tematiche fare completo affidamento sugli accertamenti dell'ausiliaria, oppure quest'ultima disponga di un certo margine di apprezzamento). A ciò si aggiunga che le osservazioni del perito, peraltro giunte abbondantemente dopo la scadenza del termine assegnato dal Pretore e in una forma (posta elettronica semplice, ovvero non certificata) non prevista dal codice di rito (ritenuto che secondo gli art. 130 e 139 CPC gli atti ufficiali di causa possono essere trasmessi, oltre che in forma cartacea, anche per via elettronica, ma solamente nel rispetto delle esigenze tecniche e formali poste dall'art. 139 CPC e dall'Ordinanza del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento o "OCE-PCPE"), non contengono alcuna precisazione sul tema. Infine, a ragione i reclamanti lamentano che non è stato loro garantito il diritto di replica spontanea (vigente anche in ambito sommario, indipendentemente dall'assegnazione di un relativo termine, cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.1), dal momento che tali osservazioni sono state intimate alle parti il 23 gennaio 2023 e che il Pretore non ha ossequiato il termine

minimo di attesa di 10 giorni, emanando la sua decisione già il 1° febbraio 2023.

E. 7

Alla luce di tutto quanto esposto, si impone l'accoglimento del reclamo e l'annullamento della decisione con rinvio dell'incanto al primo giudice, che dovrà in particolare interpellare nuovamente il perito e coinvolgere la G _____ SA nella procedura, valutare se la sua collaborazione nell'allestimento del mandato peritale (con o senza il supporto dell'arch. G _____) sia compatibile con l'art. 47 CPC e garantire ai reclamanti il diritto di essere sentiti.

E. 8

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili (ritenuto che la CO 1 non si è pronunciata in questa sede).

E. 9

Contro la presente decisione, riguardante il tema della ricusazione, è proponibile il ricorso in materia civile indipendentemente dal suo carattere incidentale (art. 92 LTF; cfr. STF 4P.22/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2.1 e 4A_118/2013 del 29 aprile 2013 consid. 1.1). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.